

ESTRATTO DAL PIANO DI INTERVENTO DI COLORE APS ETS RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2 (r.3 v.4 del 16/05/2022)

8. SORVEGLIANZA SANITARIA

Riferimenti normativi:

- Circolare Interministeriale n°13 del 04 settembre 2020 (lavoratori-fragili-SARS-CoV-2);
- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (06 aprile 2021).

Con riferimento alle "situazioni di particolare fragilità" deve essere assicurata la possibilità di richiedere al Presidente l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2 e in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).

Ai sensi della Circolare Interministeriale n°13 del 04 settembre 2020 e della Legge 300/70 i soggetti "fragili" saranno inviati all'UOS di Milano Sud, come da accordi intercorsi con la Dirigente responsabile, previa richiesta del Presidente che contenga:

- dati anagrafici e recapito telefonico del soggetto/i che necessitano dell'accertamento;
- descrizione dell'attività lavorativa svolta;
- orario di lavoro e turni settimanali.

Saranno quindi conseguenzialmente osservate, ove indicate, le soluzioni maggiormente cautelative per la salute del volontario/lavoratore per fronteggiare il rischio da SARS_CoV-2.

La suddetta circolare pertanto è trasmessa a tutti i volontari/lavoratori di COLORE APS ETS.

"Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SRAS-Cov2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)."

" Anche nelle ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del d.lgs n.81/2002, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (ad es., in alcuni casi, le scuole), dovrà essere assicurata al lavoratore/alla lavoratrice la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SAR-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico."

(Circolare Interministeriale n°13 del 04 settembre 2020)